

Circolare n°: 5/2018

**Oggetto: I nuovi termini per la detrazione Iva - Chiarimenti operativi dell'Agenzia delle Entrate.**

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

L'Agenzia delle Entrate, con la **Circolare n. 1 del 17 gennaio 2018**, ha finalmente sciolto alcuni dubbi operativi sorti a seguito delle modifiche, ad opera del DL 50/2017, dei termini previsti per l'esercizio del diritto alla detrazione Iva e alla registrazione delle fatture di acquisto e bolle doganali.

Il nuovo art.19, comma 1 del D.p.r. 633/72, prevede dei termini più brevi per poter esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta: consentendola, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed in base alle condizioni esistenti al momento della nascita del medesimo (ad esempio percentuale di pro rata).

I nuovi termini di annotazione delle fatture di acquisto, prevedono, invece, che le stesse debbano essere registrate, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

L'Agenzia delle Entrate per dare un coordinamento ai novellati articoli 19 e 25 del D.p.r. 633/72, si appella ai principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea, che subordinano la detrazione dell'Iva, non soltanto al requisito sostanziale dell'esigibilità dell'imposta, ma anche a quello formale del possesso della fattura di acquisto.

L'Ade, con la circolare pubblicata, fornisce chiarimenti operativi, stabilendo che il momento dal quale decorre il termine per l'esercizio della detrazione, si realizza al verificarsi della duplice **condizione (sostanziale) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e (formale) del ricevimento di una valida fattura**, conforme alle disposizioni dell'art. 21 del Dpr 633/72; da tale momento il soggetto passivo, **previa registrazione della fattura**, può operare la detrazione dell'imposta ed esercitare, tale diritto, al più tardi, entro la data

di presentazione della dichiarazione relativa **all'anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti** e con riferimento al medesimo anno.

**Il diritto alla detrazione potrà, dunque, essere esercitato:**

- nell' anno in cui il soggetto passivo, venuto in possesso della fattura, la annota in contabilità e la fa confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre di competenza;
- oppure al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il documento è stato ricevuto.

**Esempi: (soggetto passivo con liquidazioni Iva mensili)**

- 1) (condizione formale) fattura di acquisto ricevuta a dicembre 2017, relativa a beni consegnati sempre a dicembre 2017 (condizione sostanziale); la fattura può essere registrata nel 2017, confluendo nelle liquidazioni Iva del mese di dicembre da eseguire entro il 16 gennaio 2018, oppure essere annotata, al più tardi, entro il 30 aprile 2018, in apposito sezionale del registro Iva acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2017 (in modo che confluisca nella determinazione del saldo Iva annuale del 2017);
- 2) (condizione formale) fattura di acquisto ricevuta nel 2018, relativa a beni consegnati nel 2017 (condizione sostanziale); la fattura può essere registrata nel 2018, confluendo nelle liquidazioni Iva del mese o trimestre di riferimento, oppure essere annotata, al più tardi, entro il 30 aprile 2019, in apposito sezionale del registro Iva acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018 (in modo che confluisca nella determinazione del risultato dell'Iva annuale del 2018).

**Decorrenza delle nuove disposizioni**

I nuovi termini si applicano alle fatture e bolle doganali emesse dal 1° gennaio 2017.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che poiché i chiarimenti sono intervenuti in data successiva al 16 gennaio 2018, non saranno sanzionati i comportamenti adottati nell'ambito della liquidazione periodica del mese di dicembre 2017, difformi alle precisazioni fornite con la Circolare 1/E: non saranno, quindi, sanzionati coloro i quali hanno computato nella liquidazione di dicembre 2017, l'Iva relativa a fatture ricevute entro il 16 gennaio 2018, riferite ad operazioni con Iva esigibile nel 2017.

Per l'Iva relativa alle fatture 2015 e 2016, non ancora detratta, si può continuare ad applicare la normativa precedente.

#### **Ulteriori precisazioni**

Per quanto attiene le note di variazione in diminuzione, esse devono essere emesse al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Entro la stessa data può essere detratta la maggiore imposta versata.

Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia detratto l'Iva a credito entro i predetti termini, può recuperare l'imposta presentando una dichiarazione integrativa a favore entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

*Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.*

*Cordiali saluti*

**Studio Brunello e Partner**